

DELIBERAZIONE N. 19 DEL 12/03/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2018 EX ART. 3, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011.

L'anno 2019, il giorno 12 del mese di marzo alle ore 18:10, convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano

COGNOME E NOME	CARICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE
RIZZOLI STEFANO	SINDACO	P
CAVALIERI IVANO	VICE SINDACO	P
MAZZETTI GIAMPIERO	ASSESSORE	P
CASARINI GIULIA	ASSESSORE	P
CINTI MONICA	ASSESSORE	A
FABBRI BARBARA	ASSESSORE	P

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Maria Consiglia Maglione.

Il Sig. Stefano Rizzoli assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Visti:

- l'art. 228, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'art. 3, c. 4, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta Comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della “copertura”, che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto che:

- a) con nota prot. n. 2103 in data 6.2.2019, il Responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici

l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2018, ai fini del loro riaccertamento;

b) con le seguenti determinazioni, i vari Responsabili di Settore hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento:

- determinazione n. 125 del 23.2.2019 avente ad oggetto "Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 di competenza del 1° Settore ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione";
- determinazione n. 133 del 27.2.2019 avente ad oggetto "Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 di competenza del 2° Settore ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione";
- determinazione n. 126 del 23.2.2019 avente ad oggetto "Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 di competenza del 3° Settore ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione";
- determinazione n. 132 del 27.2.2019 avente ad oggetto "Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 di competenza del 4° Settore ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione";
- determinazione n. 127 del 24.2.2018 avente ad oggetto "Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 di competenza del 5° Settore ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione";
- determinazione n. 140 del 28.2.2019 avente ad oggetto "Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 di competenza del 6° Settore ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione";

c) con le seguenti determinazioni si è provveduto alla reimputazione parziale di residui attivi e passivi non esigibili al 31 dicembre 2018, ai fini del loro incasso/pagamento:

- determinazione n. 82 del 23.1.2019 avente ad oggetto "Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, Decreto Legislativo n. 118/2011 e p.c. all. 4/2, punto 9.1)";
- determinazione n. 116 del 18.2.2019 avente ad oggetto "Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, Decreto Legislativo n. 118/2011 e p.c. all. 4/2, punto 9.1)";

Visto il bilancio di previsione 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 in data 27.12.2018, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e art. 10 Decreto Legislativo n. 118/2011)", dichiarata immediatamente eseguibile;

Ritenuto di provvedere in merito, tenuto conto di tutto quanto evidenziato nelle sopraccitate determinazioni relative alla ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2018;

Considerato che, nella predisposizione delle determinazioni di cui sopra, i Responsabili di Settore hanno tenuto conto dei dati presenti alla data del 20.2.2019;

Dato atto che, attualmente, la riscossione coattiva dell'Ente risulta affidata a MUNICIPIA S.p.A.;

Vista la comunicazione via PEC del 22.2.2019, protocollata da questa Amministrazione in data 23.2.2019 (protocollo n. 3148/2019 del 23.2.2019), con la quale Municipia S.p.A. invia una situazione dei carichi procedibili, una proposta di discarico per destinatario deceduto o per destinatario sconosciuto, trasferito o irreperibile;

Dato atto che:

- nell'elenco relativo ai destinatari deceduti sono ricomprese riscossioni coattive per sanzioni per violazioni al Codice della Strada e accertamenti tributari;
- per quanto riguarda le sanzioni per violazioni al Codice della Strada, la Legge 689/1981 e l'art. 199 del Codice della Strada stabiliscono che le infrazioni per violazioni al Codice della Strada non passano agli eredi. Infatti l'art. 199 del C.d.S. prevede la non trasmissibilità dell'obbligazione. L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi. In seguito al decesso dell'autore di un'infrazione stradale gli eredi non sono tenuti a pagare la sanzione pecuniaria dovuta. La "multa" infatti ha - secondo la legge - un carattere personale e "affittivo", costituisce cioè una sorta di punizione che non si può trasferire agli eredi. Si tratta di un principio stabilito in ambito penale per cui la stessa responsabilità penale è personale;
- per quanto riguarda gli accertamenti tributari notificati a contribuenti successivamente deceduti, gli accertamenti tributari possono essere rimesse a carico degli eredi senza applicazioni di sanzioni e senza incorrere nella prescrizione come prevista dalla Legge;

Considerato che, per quanto sopradescritto, le somme ricomprese nell'allegato inviato da Municipia S.p.A. relativamente ad utenti deceduti occorre provvedere alla riduzione dei relativi accertamenti per insussistenza in quanto è venuto meno il titolo giuridico per conservare le somme a residuo attivo. Gli accertamenti tributari che verranno successivamente emessi a carico degli eredi saranno accertati in base all'esigibilità dell'obbligazione;

Dato atto, inoltre, che, per quanto riguarda l'elenco relativo alla richiesta di discarico delle posizioni per utenti rilevatisi sconosciuti, trasferiti o irreperibili, occorre procedere alla cancellazione del residuo attivo per dubbia e difficile esazione. L'importo stralciato dal conto del bilancio verrà inserito nel conto del patrimonio con adeguata previsione del fondo svalutazione crediti. Poiché per tali crediti dell'Amministrazione potrà essere possibile procedere con il deposito nella casa comunale, si procederà successivamente ad una valutazione dei singoli crediti e dei relativi procedimenti da porre in essere;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra descritto, di dover provvedere alla cancellazione dei seguenti residui attivi al 31.12.2018:

LISTA predisposta da Municipia S.p.A.	Cap. sul quale è imputato l'accertamento	Codice accertamento	Importo riduzione accertamento	Motivo riduzione accertamento
9194 - Riscossione coattiva ICI	220	2016/163	€ 2.027,76=	Insussistenza a seguito decesso contribuente/debitore
9194 - Riscossione coattiva ICI	2353	2016/164	€ 61,00=	Insussistenza a seguito decesso contribuente/debitore
9243 - riscossione	1250 art. 1	2016/95	€ 1.465,17=	Insussistenza a seguito decesso

coattiva CdS 2011				contribuente/debitore
9243 - riscossione coattiva CdS 2011	1250 art. 4	2016/96	€ 1.465,17=	Insussistenza a seguito decesso contribuente/debitore
9243 - riscossione coattiva CdS 2011	2389	2016/97	€ 59,66=	Insussistenza a seguito decesso contribuente/debitore
12323 - riscossione coattiva CdS 2012	1250 art. 1	2016/270	€ 728,95=	Insussistenza a seguito decesso contribuente/debitore
12323 - riscossione coattiva CdS 2012	1250 art. 4	2016/271	€ 728,95=	Insussistenza a seguito decesso contribuente/debitore
12323 - riscossione coattiva CdS 2012	2389	2016/272	€ 75,10=	Insussistenza a seguito decesso contribuente/debitore
12515 - Riscossione coattiva IMU 2012	240 art. 1	2016/307	€ 3.052,01=	Insussistenza a seguito decesso contribuente/debitore
12515 - Riscossione coattiva IMU 2012	2353	2016/306	€ 19,99=	Insussistenza a seguito decesso contribuente/debitore
13715 - riscossione coattiva CdS 2013	1250 art. 1	2017/162	€ 711,60=	Insussistenza a seguito decesso contribuente/debitore
13715 - riscossione coattiva CdS 2013	1250 art. 4	2017/163	€ 711,60=	Insussistenza a seguito decesso contribuente/debitore
13715 - riscossione coattiva CdS 2013	2389	2017/164	€ 24,40=	Insussistenza a seguito decesso contribuente/debitore
13984 - IMU 2012/2013	240 art. 1	2015/185	€ 1.366,94=	Insussistenza a seguito decesso contribuente/debitore
13984 - IMU 2012/2013	2353	2017/343	€ 60,06=	Insussistenza a seguito decesso contribuente/debitore
15972 - IMU 2012/2013/2014	240 art. 1	2016/161	€ 8.077,47=	Insussistenza a seguito decesso contribuente/debitore
15972 -	2353	2017/345	€ 79,53=	Insussistenza a seguito

IMU 2012/2013/2014				decesso contribuente/debitore
16106 - Riscossione coattiva IMU 2014	240 art. 1	2015/185	€ 68,37=	Insussistenza a seguito decesso contribuente/debitore
16106 - Riscossione coattiva IMU 2014	2353	2017/344	€ 19,63=	Insussistenza a seguito decesso contribuente/debitore
20638 - Ruolo coattivo IMU anni vari	240 art. 1	2017/350	€ 3.933,71=	Insussistenza a seguito decesso contribuente/debitore
20638 - Ruolo coattivo IMU anni vari	2353	2018/369	€ 39,29=	Insussistenza a seguito decesso contribuente/debitore
9210 - Riscossione coattiva rette scolastiche	1280	2013/190	€ 74,97=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
9210 - Riscossione coattiva rette scolastiche	1280	2013/197	€ 83,79=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
9210 - Riscossione coattiva rette scolastiche	1280	2013/204	€ 22,05=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
9210 - Riscossione coattiva rette scolastiche	1280	2013/212	€ 52,43=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
9210 - Riscossione coattiva rette scolastiche	1280	2013/16	€ 74,90=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
9210 - Riscossione coattiva rette scolastiche	1280	2013/1	€ 104,86=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
9210 - Riscossione coattiva rette scolastiche	1280	2013/6	€ 44,94=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
9210 - Riscossione coattiva rette scolastiche	1280	2014/50	€ 59,30=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
9210 - Riscossione coattiva rette scolastiche	1280	2014/62	€ 53,37=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
9210 -	1280	2014/69	€ 65,23=	Residuo di dubbia e

Riscossione coattiva rette scolastiche				difficile esigibilità
9210 - Riscossione coattiva rette scolastiche	1280	2014/79	€ 83,02=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
9194 - Riscossione coattiva ICI	220	2016/163	€ 1.183,00=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
9194 - Riscossione coattiva ICI	2353	2016/164	€ 121,00=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
9243 - riscossione coattiva CdS 2011	1250 art. 1	2016/95	€ 5.384,50=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
9243 - riscossione coattiva CdS 2011	1250 art. 4	2016/96	€ 5.384,50=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
11109 - Riscossione coattiva CdS	1250 art. 1	2016/184	€ 75,00=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
11109 - Riscossione coattiva CdS	1250 art. 4	2016/185	€ 75,00=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
11109 - Riscossione coattiva CdS	2389	2016/186	€ 32,00=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
12323 - riscossione coattiva CdS 2012	1250 art. 1	2016/270	€ 2.017,07=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
12323 - riscossione coattiva CdS 2012	1250 art. 4	2016/271	€ 2.017,08=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
12323 - riscossione coattiva CdS 2012	2389	2016/272	€ 136,85=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
12515 - Riscossione coattiva IMU 2012	240 art.1	2016/307	€ 10.420,86=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
12515 - Riscossione coattiva IMU 2012	2353	2016/306	€ 40,14=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
13715 - riscossione coattiva CdS	1250 art. 1	2017/162	€ 6.618,30=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità

2013				
13715 - riscossione coattiva CdS 2013	1250 art. 4	2017/163	€ 6.618,31=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
13715 - riscossione coattiva CdS 2013	2389	2017/164	€ 504,39=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
13819 - Riscossione coattiva IMU	240 art. 1	2015/154	€ 23.123,51=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
13819 - Riscossione coattiva IMU	2353	2017/165	€ 59,49=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
15845 - riscossione coattiva CdS 2014	1250 art. 4	2014/26	€ 6.332,83=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
15845 - riscossione coattiva CdS 2014	1250 art. 1	2014/27	€ 5.861,41=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
15845 - riscossione coattiva CdS 2014	1250 art. 4	2017/348	€ 2.414,39=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
15845 - riscossione coattiva CdS 2014	1250 art. 1	2017/347	€ 2.885,82=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
15845 - riscossione coattiva CdS 2014	2389	2017/349	€ 611,55=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
18820 - riscossione coattiva CdS 2015	1250 art. 1	2015/196	€ 3.612,00=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
18820 - riscossione coattiva CdS 2015	1250 art. 4	2015/197	€ 3.612,00=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
18820 - riscossione coattiva CdS 2015	2389	2015/198	€ 92,69=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
18820 - riscossione coattiva CdS 2015	1250 art. 1	2018/253	€ 1.806,55=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità
18820 - riscossione	1250 art. 4	2018/254	€ 1.806,55=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità

coattiva CdS 2015				
18820 - riscossione coattiva CdS 2015	2389	2018/255	€ 140,21=	Residuo di dubbia e difficile esigibilità

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2018 (all. D.1 - D.2 e E.1 - E.2),
- b) la variazione al bilancio dell'esercizio 2018 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto), funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati (all. F),
- c) la variazione al bilancio dell'esercizio 2019/2021, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati (all. G.1 e G.2),

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 1, cc. da 819 a 826, della L. n. 145/2018 il quale dispone che gli enti si considerano "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 per cui non necessita allegare il prospetto dimostrativo alla presente variazione;

Vista, infine, la seguente comunicazione inviata in data 26.9.2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna - P.zza VIII Agosto n. 26 - 40126 Bologna - www.rgs.mef.gov.it:

"Gent.mi/e,

con la presente si comunica che in attuazione del DM del 29 agosto 2018 del MEF è stato disposto l'aggiornamento della codifica SIOPE (limitato a poche voci), per i seguenti Enti:

- le province,
- i comuni,
- le città metropolitane,
- le unioni di comuni,
- le comunità montane, le comunità isolate e gli altri enti locali indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
- gli enti strumentali in contabilità finanziaria delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali,
- gli organismi strumentali delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, in particolare le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Tali modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. Pertanto, i predetti enti dovranno regolarizzare gli incassi e i pagamenti rimasti in sospeso alla data del 31 dicembre 2018 utilizzando le codifiche SIOPE previste per il 2018.

L'elenco aggiornato dei codici SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria in vigore dal 1° gennaio 2019 è pubblicato nel sito internet della

Ragioneria Generale dello Stato dedicato alla rilevazione SIOPE, nella sezione decreti. Le variazioni rispetto alla precedente versione sono evidenziate in giallo.

Nell'elenco sono evidenziati, inoltre, i codici gestionali SIOPE disattivati per le città metropolitane, le province, i comuni e le unioni di comuni, gli altri enti regionali e locali, in coerenza con quanto previsto dal Piano dei conti articolato tra Regioni ed enti locali di cui all'art. 4, comma 7 bis del D.lgs. 118 del 2011, in quanto relativi ad operazioni di pagamento e di incasso specifiche per le Regioni.”;

Considerato:

- che, per quanto riguarda le sanzioni per violazioni al Codice della Strada e le sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti comunali, ordinanze e norme, fino al 31.12.2018 le riscossioni sono state effettuate utilizzando il codice SIOPE E3020201001;
- che i capitoli per Piano Esecutivo di Gestione sono stati codificati fin dall'inizio al 4° livello e pertanto con codice SIOPE E3020201000 mentre gli accertamenti sono stati codificati con il codice SIOPE E3020201001;
- che, a seguito della comunicazione sopra riportata, i codici SIOPE da utilizzare dall'esercizio 2019 per l'incasso delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada elevate a privati e per l'incasso delle sanzioni amministrative per violazioni a regolamenti comunali, norme ... sono rispettivamente E3020201004 e E3020201002;
- che, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, risultano residui attivi:
 - per sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per € 468.315,85=, come dettagliato nell'allegato H;
 - per sanzioni amministrative per violazioni di Regolamenti comunali, ordinanze e norme per € 3.639,50=, come dettagliato nell'allegato I;

Dato atto che:

- con il riaccertamento ordinario dei residui, è possibile provvedere alla riclassificazione dei residui con registrazione all'1.1.2019;
- trattandosi unicamente di modifica del 5° livello del Piano dei conti, si provvede alla rettifica del codice stesso, all'1.1.2019, in tutti gli accertamenti a residuo attivo indicati negli allegati H (il Piano dei conti per tutti gli accertamenti viene modificato in E3020201004) e I (il Piano dei conti per tutti gli accertamenti viene modificato in E3020201002) sopracitati;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito l'allegato parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, Dott. Salierno Giovanni Andrea, reso con verbale n. 05 in data 11.3.2019, pervenuto in data 12.3.2019 con prot. 4028/2019;

Preso atto che l'istruttoria della presente delibera è stata effettuata da Monica Laffi;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dalla Responsabile del 1° e 2°

Settore e dalla Responsabile del Servizio Finanziario ed allegati alla presente deliberazione;

A voti unanimi resi per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) - di approvare, ai sensi dell'art. 3, c. 4, del D.Lgs. n. 118/2011, e in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato Decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2018, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

All.	ELENCO	IMPORTO
A	Minori residui attivi riaccertati (insussistenti: in quanto per gli stessi è venuta meno l'esigibilità - a seguito di concessione rateizzazione - o per i quali è venuto a meno il titolo giuridico sottostante - decesso contribuente/debitore nei casi previsti dalla legge) - COLONNA INSUSSISTENTI allegato A	€ 60.767,84=
A	Minori residui attivi riaccertati (inesigibili) - COLONNA INESIGIBILI allegato A	€ 91.373,81=
A	Maggiori residui attivi riaccertati - COLONNA MAGG. ACCERT. allegato A	€ 81.983,72=
B	Minori residui passivi riaccertati	€ 106.114,36=
C.1	Residui attivi reimputati	€ 0,00=
C.2	Residui passivi reimputati (l'importo comprende anche la reimputazione parziale di residui di cui alle sopracitate determinazioni nn. 82/2019 e 116/2019)	€ 43.408,48=
D.1	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione dei residui	€ 1.327.708,10=
D.2	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione di competenza	€ 433.893,79=
E.1	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione dei residui	€ 194.125,75=
E.2	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione di competenza	€ 1.169.076,23=

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) a E) quale parte integrante e sostanziale;

- 2) - di apportare al bilancio dell'esercizio 2018 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risulta dal prospetto allegato F al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali, prospetto contenente anche le necessarie variazioni di cassa:

ENTRATA	Var +	Var -
Variazioni di entrata di parte corrente		€ 0,00=
Variazioni di entrata di parte capitale		€ 0,00=
SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€ 28.804,71=
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€ 8.540,00=
FPV di spesa parte corrente	€ 28.804,71=	

FPV di spesa parte capitale	€ 8.540,00=	
TOTALE A PAREGGIO	€ 37.344,71=	€ 37.344,71=

Si precisa che con le determine n. 82 del 23.1.2019, avente ad oggetto “Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, Decreto Legislativo n. 118/2011 e p.c. all. 4/2, punto 9.1)”, e n. 116 del 18.2.2019, avente ad oggetto “Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, Decreto Legislativo n. 118/2011 e p.c. all. 4/2, punto 9.1)”, citate in premessa, sono state apportate variazioni al fondo pluriennale vincolato a copertura di impegni riempuiti per l’importo di € 6.063,77=;

- 3) - di apportare al bilancio di previsione dell’esercizio 2019/2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 in data 27.12.2018, le variazioni necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dai prospetti allegati G.1 e G.2 di cui si riportano le risultanze finali, prospetti contenenti anche le necessarie variazioni di cassa:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€ 28.804,71=	
FPV di entrata di parte capitale	€ 8.540,00=	
Variazioni di entrata di parte corrente	€ 0,00=	
Variazioni di entrata di parte capitale	€ 0,00=	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€ 28.804,71=
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€ 8.540,00=
TOTALE A PAREGGIO	€ 37.344,71=	€ 37.344,71=

- 4) - di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell’esercizio 2018 (corrispondente al FPV di entrata dell’esercizio successivo) pari ad € 460.720,18=, di cui:

FPV di spesa parte corrente € 133.985,75=
FPV di spesa parte capitale € 326.734,43=

- 5) - di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2019, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;
- 6) - di provvedere, per le ragioni di cui in premessa, alla rettifica del quinto livello del Piano dei Conti degli accertamenti per sanzioni per violazioni al Codice della Strada e sanzioni per violazioni di regolamenti comunali, norme, ecc., come descritto in premessa;
- 7) - di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3), al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l’elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;
- 8) - di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente provvedimento dovendo procedere all’approvazione dello schema di rendiconto entro i termini di legge.

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2018 EX ART. 3, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011.

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE

Il sottoscritto RIVETTA EMANUELA, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 52 del 07/03/2019.

Monte San Pietro, 12/03/2019

Il Responsabile di Settore

RIVETTA EMANUELA



Parere di regolarità contabile

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2018 EX ART. 3, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011.

Sulla presente proposta di deliberazione n° 52 del 07/03/2019, si esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

Il ragioniere capo

MONICA LAFFI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Stefano Rizzoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm., la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli 124, comma 1, e 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 01/04/2019 ed è stata contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

IL FUNZIONARIO ADDETTO
Emanuela Rivetta

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11/04/2019, decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta